

Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.350/2004 /biz

Sentenza del 10 maggio 2005
II Corte civile

Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Meyer, Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.

Parti
A. _____,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, 6500 Bellinzona.

Oggetto
art. 9 Cost. ecc. (obbligazione di recarsi in Italia per una perizia sulle capacità genitoriali),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 27 luglio 2004 dal Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali.

Fatti:

A.
La Commissione tutoria regionale 8 con sede a Pregassona (ora Commissione tutoria di Lugano-Est) ha ordinato, con decisione 22 agosto 2002, una perizia sulle capacità genitoriali di B. _____ e A. _____. In data 24 dicembre 2002, ha nominato quale perito la dr.ssa C. _____, cittadina italiana residente e praticante a Milano. I due peritandi hanno opposto il proprio rifiuto, adducendo in un primo tempo che ragioni economiche avrebbero impedito loro di recarsi a Milano, avvalendosi tuttavia in seguito di argomenti di principio, in particolare che legge e giurisprudenza non prevedono che le parti siano costrette a recarsi all'estero per l'esecuzione di una perizia. Preso atto di dette opposizioni, la Commissione tutoria ha, con decisione 10 luglio 2003, ribadito la nomina peritale e fatto obbligo ai peritandi di presentarsi alle convocazioni del perito, con la comminatoria di cui all'art. 292 CP. Avverso tale decisione, A. _____ ha proposto non già un'ordinaria impugnativa, bensì un'istanza di intervento al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, adducendo che l'ordine, privo di base legale e non poggiante neppure su un trattato che imponga un trasferimento in uno stato estero per ragioni amministrative, sarebbe illegale, arbitrario ed addirittura tale da mettere in gioco la sovranità della Repubblica italiana. Con la qui impugnata decisione 27 luglio 2004, la Sezione degli enti locali ha dichiarato l'istanza di intervento inammissibile.

B.
Con allegato 14 settembre 2004, A. _____ propone un ricorso di diritto pubblico per diniego di giustizia. Censura parimenti, per arbitrio nella motivazione, la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Anche per la sede federale postula la concessione dell'assistenza giudiziaria.

Entro il termine impartito per presentare eventuali osservazioni, la Sezione degli enti locali non ha ritenuto di rispondere.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174). Ciò non esime la parte

ricorrente dall'onere di allegare e provare alla Corte gli elementi fattuali indispensabili per la verifica della sua legittimazione (DTF 125 I 173 consid. 1b).

2.

2.1 Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni incidentali (DTF 99 la 437 consid. 1; sentenza 5P.472/2000 del 15 marzo 2001 consid. 1b; sentenza 5P.459/2003 del 13 gennaio 2004, consid. 3 riprodotto in: Rivista svizzera di procedura civile, 1/2005, pag. 47), perché non mettono fine alla procedura (DTF 128 I 215 consid. 2 pag. 216 s.; 124 I 255 consid. 1b pag. 259; 123 I 325 consid. 3b con rinvii). In concreto, con la decisione impugnata non è stata ordinata o negata l'assunzione di prove, ma l'autorità cantonale ha dichiarato inammissibile un rimedio inoltrato contro la decisione emanata dall'istanza inferiore riguardante l'allestimento di una perizia. Ora, in linea di principio la decisione con cui viene dichiarato inammissibile un ricorso è considerata finale (Peter Ludwig, Endentscheid, Zwischenentscheid und Letztinstanzlichkeit im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren, in: ZBJV 1974, pag. 161 ss., pag. 169; sentenza 1P.352/2003 del 7 luglio 2003 consid. 1). La questione di sapere se la decisione impugnata sia incidentale (cfr. in questo senso Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 195 nota a piè di pagina n. 23 e, con riferimento a un ricorso di diritto amministrativo, la sentenza 1A.46/1997 del 1° settembre 1999, consid. 1c/aa riprodotto in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 1998, pag. 396) o finale (v. la sentenza 4P.113/1994 del 10 gennaio 1995 consid. 1 quale esempio in cui è stata ritenuta finale ai sensi dell'art. 87 OG la decisione con cui è stato dichiarato inammissibile un ricorso cantonale diretto contro una decisione incidentale) non merita tuttavia maggiore disamina, poiché questa Corte, riunitasi sul presente caso in seduta pubblica in data 24 febbraio 2005, ha constatato che la questione può rimanere indecisa allorché la ricevibilità del ricorso debba essere ammessa anche alle condizioni più restrittive vigenti per le decisioni incidentali.

2.2 Volendo attribuire a tale decisione la connotazione di decisione incidentale, giusta l'art. 87 cpv. 2 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali, che non concernono la competenza o domande di ricsusa, notificate separatamente dal merito solo se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile. Secondo costante giurisprudenza, tale pregiudizio deve essere di natura giuridica e non di mero fatto; esso è irreparabile se sussiste il rischio che neppure una decisione finale favorevole lo faccia scomparire (DTF 127 I 92 consid. 1c; 126 I 97 consid. 1b pag. 100; 123 I 325 consid. 3c pag. 328).

2.3 Per costante prassi di questo Tribunale, il rischio di incorrere in una condanna penale per disobbedienza giusta l'art. 292 CP, qualora non venisse dato seguito in tempo utile all'ordine impartito nella decisione impugnata, costituisce un pregiudizio di natura giuridica (sentenza 4P.117/1998 del 26 ottobre 1998 riprodotta in SJ 1999, pag. 186 ss., consid. 1b/bb/bbb pag. 189; sentenza 4P.163/1999 del 26 ottobre 1999, consid. 2a/bb riprodotto in Rep. 1999 pag. 71; sentenza 2P.244/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 1.3). La questione di sapere se il giudice penale è vincolato dalla decisione contenente la comminatoria dell'art. 292 CP è infatti controversa e non decisa in maniera definitiva dal Tribunale federale (DTF 121 IV 29 consid. 2a pag. 31; 124 IV 297 consid. 4a pag. 307; sentenza 4P.163/1999 del 26 ottobre 1999, consid. 2a/bb riprodotto in Rep. 1999, pag. 71; Christof Riedo, Commento basilese, n. 64-79 ad art. 292 CP). Atteso che la possibilità di riesame della decisione amministrativa da parte del giudice penale, seppur data di principio qualora non sia aperta la via giudiziaria di natura amministrativa, non permette in alcun caso di riesaminarne l'adeguatezza (Christof Riedo, op. cit., n. 74 ad art. 292 CP), non è possibile garantire che il citato pregiudizio potrebbe venire eliminato nel prosieguo di procedura. Ciò basterebbe per ammettere il requisito del danno irrimediabile.

Il ricorrente non si è avvalso di questa argomentazione; emerge anzi chiaramente dal suo ricorso che l'eventualità che un pregiudizio irreparabile potesse scaturirgli dalla comminatoria penale di cui è assortita la decisione che lo obbliga a recarsi a Milano per sottoporsi alla perizia non lo ha neppure sfiorato. Ora, questa Corte, sempre in occasione della seduta pubblica tenuta in data 24 febbraio 2005, ha deciso che l'assoluta latitanza del ricorrente non gli è di nocumento: richiamate le DTF 103 II 120 consid. 1 pag. 122 e 116 II 80 consid. 2c pag. 84, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie il danno irreparabile non dipende da circostanze particolari che il ricorrente avrebbe dovuto esporre e dimostrare, bensì è insito nella decisione medesima, sotto forma di una comminatoria astratta, per cui la possibilità dell'insorgere di un danno irreparabile non può far dubbio. Inoltre, il Tribunale federale esamina d'ufficio le condizioni di ammissibilità di un gravame che gli è sottoposto (supra, consid. 1), ragione per cui i requisiti di motivazione del ricorso esposti all'art. 90 cpv. 1 lit. b OG non sono applicabili alle circostanze relative all'ammissibilità di un ricorso.

A prescindere da quanto precede, la giurisprudenza del Tribunale federale fornisce un ulteriore

appiglio per ammettere la ricevibilità del presente ricorso nell'ottica dell'art. 87 cpv. 2 OG: quando il ricorrente - come nel caso di specie - lamenta un formale diniego di giustizia giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost., il Tribunale federale rinuncia infatti ad esigere l'esistenza di un danno irreparabile ai sensi del citato art. 87 OG ed entra senz'altro nel merito di un ricorso di diritto pubblico, seppur rivolto contro una decisione incidentale (DTF 117 la 336 consid. 1a; sentenza 5P.420/2003 del 6 febbraio 2004 consid. 4.2, con ulteriori rinvii).

Nell'ottica dell'art. 87 cpv. 2 OG, pertanto, il ricorso si appalesa ammissibile.

2.4 Va ancora esaminato l'esaurimento delle istanze cantonali giusta l'art. 86 cpv. 1 OG. Su questo punto, la decisione cantonale è assai poco chiara: in un primo passaggio, la Sezione enti locali sembra voler affermare che a suo modo di vedere, le decisioni relative all'assunzione di prove dovrebbero essere considerate, alla luce dei combinati artt. 21 della legge ticinese sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (in seguito: LTut) e 19 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative (in seguito: LPamm) che rinviano alle norme di procedura civile sull'assunzione delle prove, delle ordinanze, come tali non impugnabili all'autorità di vigilanza sulle tutele. Segue tuttavia un secondo passaggio, dove è riportata la posizione del Tribunale di appello del Cantone Ticino, secondo il quale la decisione di conferimento di incarico peritale costituirebbe decisione incidentale impugnabile avanti all'autorità di vigilanza se atta a provocare un danno non altrimenti riparabile, come previsto dall'art. 44 LPamm, applicabile in virtù del rinvio all'art. 21 LTut ed all'art. 424 cpv. 2 CPC ticinese (v. in proposito RDAT 2003 II n. 14, consid. 8 pag. 53-54). La decisione di seconda istanza dell'autorità di vigilanza, per contro, non sarebbe a sua volta più impugnabile avanti al Tribunale di appello, poiché secondo la procedura civile ticinese costituirebbe una semplice ordinanza, come tale inappellabile (RDAT 2003 II n. 14, consid. 9 pag. 54).

Alla luce di quanto precede, delle due sentenze alle quali la Sezione enti locali fa riferimento nella sentenza impugnata, e soprattutto della giurisprudenza del Tribunale di appello pubblicata ed alla quale fa esplicito riferimento anche il ricorrente, non può sussistere dubbio circa il fatto che il Tribunale di appello del Cantone Ticino non ritiene aperta la via dell'appello contro decisioni relative all'assunzione delle prove. Il ragionamento sembra essere che l'art. 182 cpv. 1 CPC ticinese, che stabilisce la forma dell'ordinanza per la decisione sulle prove ammesse dal giudice, deve trovare applicazione identica per tutte le autorità chiamate a pronunciarsi nel processo di cognizione e le cui decisioni sono appellabili, dunque anche per l'autorità di vigilanza sulle tutele, le cui decisioni sono effettivamente impugnabili avanti al Tribunale di appello in virtù dell'art. 48 LTut (v. anche art. 424 cpv. 3 CPC ticinese). Diverso sarebbe invece, sempre secondo il Tribunale di appello, il rapporto fra l'autorità tutoria di prima istanza e la rispettiva autorità di vigilanza: a tale rapporto, di natura amministrativa, si applicherebbe infatti la LPamm (art. 424 cpv. 2 CPC ticinese), che prevede espressamente l'impugnabilità di una decisione incidentale all'autorità di vigilanza (art. 44 LPamm). Dinanzi alla competente Camera civile del Tribunale di appello, in altri termini, la procedura amministrativa lascia spazio alla procedura civile (RDAT 2003-II n. 14, consid. 9 pag. 54). L'applicazione di due complessi di norme processuali differenti a seconda dello stadio della procedura può invero lasciare perplessi, ma non appare insostenibile, ritenuto che effettivamente la LPamm resta espressamente riservata nei rapporti fra autorità tutoria ed autorità di vigilanza. La questione, comunque, non va ulteriormente approfondita, dato che per costante giurisprudenza il Tribunale federale fa astrazione del requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali se sussistono seri dubbi sull'ammissibilità di un rimedio cantonale (DTF 125 I 394 consid. 3 con numerosi rinvii).

Ne discende che il gravame appare ricevibile pure nell'ottica dell'art. 86 OG.

3.

3.1 A fondamento del proprio ricorso di diritto pubblico, il ricorrente pone esplicitamente il diniego di giustizia: a conclusione di un dettagliato quanto prolisso esame della genesi delle norme cantonali sulle tutele, censura il mancato esame, da parte della Sezione enti locali, della sua istanza di intervento 24 luglio 2003. Pretende che la Sezione enti locali, se già non voleva trattare come tale detta sua istanza di intervento, doveva almeno convertirla in ricorso: lo rende possibile l'art. 44 LPamm, ai sensi del quale possono essere impuginate le decisioni pregiudiziali ed incidentali se esse provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile. Egli scorge nel contestato ordine di lasciare la Svizzera per sottoporsi ad una perizia un'imposizione in contrasto con la Costituzione svizzera e gli accordi bilaterali conclusi con l'Unione europea, in virtù dei quali non può essere imposto ad un cittadino europeo (quale il qui ricorrente) a beneficio di regolare permesso di soggiorno di lasciare il territorio elvetico; ed il danno irreparabile scaturirebbe, a suo dire, dall'esecuzione medesima della decisione incidentale.

3.2 Nel caso concreto la Sezione degli enti locali ha dichiarato inammissibile l'istanza per diverse

ragioni: in primo luogo, ha sottolineato come la decisione contro la quale essa si dirige altro non sarebbe se non la conferma del conferimento di un mandato peritale, non contestato a suo tempo, e l'ordine di esecuzione dello stesso. Secondariamente, semmai il gravame fosse formalmente ricevibile, dalla decisione dell'autorità tutoria, siccome concernente l'assunzione di prove, dovrebbe risultare un danno non altrimenti riparabile, nella fattispecie non ravvisabile. L'autorità cantonale ha pronunciato una decisione di natura indefinibile: ha in un primo tempo negato l'ammissibilità dell'istanza sottopostale sulla scorta di diverse argomentazioni, ma si è anche pronunciata - seppur molto di transenna ed a titolo evidentemente sovrabbondanziale - anche nel merito. Non potendosi tuttavia prescindere dall'attribuire una precisa natura procedurale alla decisione impugnata, la scansione va fatta principalmente con riferimento al suo dispositivo. Ora, quest'ultimo dichiara senza mezzi termini l'istanza irricevibile, non parzialmente ricevibile oppure respinta in quanto ricevibile.

Trattandosi dunque di una decisione che non si esprime sul merito delle censure sollevate, non è possibile tener conto dell'unica argomentazione fattuale proposta dal ricorrente, secondo il quale l'ordine in questione sarebbe in generico contrasto con la Costituzione e gli Accordi bilaterali. L'ammissibilità del gravame è infatti limitata *ratione materiae*: quando il ricorrente - come nel caso qui in discussione - impugna una decisione tramite la quale l'autorità cantonale esprime il proprio rifiuto di entrare nel merito del rimedio sottopostole, asserendo che tale decisione costituirebbe un diniego formale di giustizia, gli è preclusa la possibilità di proporre censure di fondo contro la decisione amministrativa di prima istanza (sentenza 1P.7/2004 del 13 ottobre 2004, consid. 1.1 [non pubblicato nella DTF 130 I 388])

4.

4.1 Dall'approfondita analisi dedicata alla ricevibilità del ricorso emerge che il medesimo va esaminato nel merito unicamente per quanto attiene alla censura di diniego formale di giustizia che costituirebbe il rifiuto della Sezione enti locali di affrontare nel merito il gravame sottopostole dal ricorrente. Tale decisione della Sezione enti locali sarebbe costitutiva di formale diniego di giustizia, se in virtù del diritto cantonale detta autorità era effettivamente nell'obbligo di entrare nel merito dell'istanza di intervento proposta dal ricorrente. Tale esame avviene dal ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 125 II 10 consid. 3 pag. 15; 113 la 426 consid. 3a; cfr. anche sentenza 1A.266/2004 del 6 aprile 2005 consid. 3).

4.2 Non eccitata dalla Sezione enti locali quale motivo per non entrare nel merito del gravame sottopostole dal ricorrente, la questione a sapere se quest'ultimo avrebbe potuto o dovuto impugnare formalmente la decisione 10 luglio 2003 invece che opporvi la discussa istanza di intervento può rimanere indecisa, tantopiù che - come a ragione pretende il ricorrente - la sua istanza poteva in ogni caso essere convertita in formale ricorso.

4.3 La Sezione enti locali menziona in primo luogo che la decisione contro la quale è rivolta l'istanza d'intervento sulla quale essa si è rifiutata di entrare nel merito sarebbe una decisione che altro non farebbe se non confermare il conferimento di un mandato peritale e l'ordine di esecuzione dello stesso; trattandosi di decisione che ne conferma una precedente, non formalmente contestata, la possibilità di opporvisi sarebbe dubbia.

Questa prima argomentazione contenuta nella decisione impugnata è infondata. Va ricordato che la misura probatoria di cui è discussione, ovvero la perizia sulle capacità genitoriali del ricorrente e della madre, è stata ordinata in tre passi successivi: in un primo momento (luglio 2002), l'autorità tutoria di prima istanza ha stabilito la necessità di far erigere in proposito una perizia; a dicembre 2002, ha poi comunicato alle parti il nominativo della perita incaricata e le domande peritali; ma sembra (il ricorrente, ancora una volta, non ha visto il problema e non lo tratta) che il ricorrente abbia appreso delle modalità di esecuzione della perizia, ed in particolare l'obbligo di recarsi a Milano, solo in un momento successivo, a seguito delle convocazioni spiccate dalla perita. Ora, quando il ricorrente sottolinea che non ha mai inteso opporsi né alla decisione di far erigere una perizia, né alla designazione della perita, afferma implicitamente che fino all'emanazione della decisione di dicembre 2002 compresa, egli non aveva alcun motivo di aggravarsi presso l'autorità di sorveglianza. E ciò appare corretto, poiché fino a quel momento non aveva alcuna ragione di ritenere che la perita, seppure attiva a Milano, non avrebbe

potuto esperire gli accertamenti di cui necessitava per la stesura della perizia se non a Milano, e che egli dunque avrebbe dovuto recarsi in quella città. Inoltre, non va dimenticato che proprio una delle peculiarità più incisive dell'ordine avverso, la comminatoria penale ex art. 292 CP, si trova la prima volta nella decisione di prima istanza del 10 luglio 2003, mentre era assente dalle precedenti decisioni. Per queste ragioni, la decisione 10 luglio 2003 della Commissione tutoria non può in alcun caso essere considerata di mera natura confirmatoria.

4.4 La seconda motivazione della Sezione enti locali è che poiché la decisione 10 luglio 2003 concerne l'assunzione di prove, essa andrebbe considerata, sulla scorta delle norme del CPC ticinese

alle quali rinviano gli artt. 21 LTut e 19 LPamm, un'ordinanza, come tale non impugnabile avanti all'autorità di sorveglianza sulle tutele.

Il ricorrente, per contro, conferisce peso determinante all'art. 44 LPamm, che prevede l'impugnabilità di decisioni pregiudiziali ed incidentali a patto che provochino un danno non altrimenti riparabile; la LPamm, dal canto suo, risulterebbe applicabile in virtù del rinvio da parte dell'art. 21 LTut.

È vero che l'art. 21 LTut, relativo alla procedura avanti all'autorità amministrativa, dichiara espressamente applicabile la LPamm. È parimenti vero che l'art. 19 cpv. 2 LPamm dichiara che l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile. D'altra parte, fra le norme direttamente applicabili in virtù del rinvio dell'art. 21 LTut vi è pure l'art. 44 LPamm, di cui è già stato discusso sopra (consid. 2.4), e che prevede espressamente la possibilità di impugnare una decisione incidentale dell'autorità amministrativa di prima istanza avanti all'autorità di vigilanza, qualora tale decisione sia atta a provocare un danno non altrimenti riparabile. La vera questione è allora quella del rapporto fra l'art. 19 cpv. 2 e l'art. 44 LPamm: è arbitrario dedurre dal rinvio alle relative norme del CPC ticinese che anche le decisioni dell'autorità amministrativa in tema di prove siano ordinanze non impugnabili, o prevale invece l'art. 44 LPamm, in virtù del quale ogni decisione incidentale atta a causare un pregiudizio non altrimenti riparabile può essere impugnata separatamente? Seppur fondata sul comprensibile desiderio di garantire una certa uniformità procedurale alla trattazione delle azioni

previste al libro III titolo VI capitolo V del CPC ticinese, l'opinione perorata dalla Sezione enti locali si osta al chiaro testo dell'art. 44 LPamm, che non fa distinzione alcuna in merito alla natura della decisione incidentale suscettibile di essere impugnata alle condizioni indicate; in particolare, non dice - diversamente da ciò che avviene per il CPC ticinese agli artt. 95 cpv. 1 e 182 cpv. 1 - che le decisioni incidentali in tema di prove debbano sottostare ad un trattamento particolare e debbano essere escluse da quelle impugnabili. A monte ancora, in ragione del generico rinvio formulato all'art. 21 LTut risulta applicabile a tutte le vertenze di carattere tutorio avanti alle giurisdizioni amministrative la LPamm nella sua interezza; pertanto, se l'assunto della Sezione enti locali fosse corretto, la limitazione dell'impugnabilità di decisioni incidentali relative all'assunzione di prove dovrebbe valere per tutte quelle materie di carattere amministrativo alle quali si applica la LPamm. Ora, non appare sostenibile che l'autorità amministrativa possa sempre derogare ad una norma esplicita qual'è l'art. 44 LPamm semplicemente in ragione di un rinvio (per analogia) ad altro complesso di regole procedurali; data la portata

della LPamm, se tale fosse stato il desiderio del legislatore, egli avrebbe previsto un'esplicita norma nella LPamm medesima. Infatti, che fra le decisioni pregiudiziali o incidentali impugnabili era possibile, a determinate condizioni, annoverare quelle sull'ammissibilità di una prova era già espressamente menzionato nel rapporto della Commissione esperti (v. citazione in RDAT 1977 n. 34 pag. 49). Da ultimo, va considerato che il chiaro testo dell'art. 19 cpv. 2 LPamm rinvia alle norme sulle prove del CPC ticinese solo per quanto riguarda le modalità di assunzione delle stesse (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, CFPG Collana blu vol. 1, Lugano s.d., n. 1 ad art. 19 LPamm): il pensiero va allora subito alla sezione II del capitolo II del libro II, dedicato al processo di cognizione, ovvero alle disposizioni generali circa l'istruzione probatoria, e dunque con esclusione dell'art. 182 CPC ticinese - che pare tipico dell'ordinario processo civile - e, di riflesso, con esclusione dell'art. 95 cpv. 1 CPC ticinese che sancisce l'inappellabilità dell'ordinanza probatoria. Conforta questa deduzione la duplice constatazione che pure il Tribunale di appello ticinese sia giunto alla medesima conclusione, e che

d'altro lato neppure gli autorevoli citati commentatori della LPamm hanno ritenuto di dover far presente una tale restrizione del campo di applicazione dell'art. 44 LPamm, includendo al contrario fra le decisioni incidentali ai sensi di tale norma le decisioni che riguardano l'ammissibilità di una prova (Borghi/Corti, op. cit., n. 2b ad art. 44 LPamm pag. 234).

Ne consegue che la Sezione enti locali avrebbe dovuto trattare nel merito il gravame proposto dal ricorrente, a patto - ovviamente - che fossero soddisfatte le condizioni poste all'art. 44 LPamm, segnatamente che la decisione di obbligare il ricorrente di ottemperare alle convocazioni della perita a Milano, assortita da minaccia di sanzione penale ex art. 292 CP, fosse tale da causargli un pregiudizio non altrimenti riparabile.

4.5 È già stato constatato sopra (consid. 2.3) che la mera formulazione di una comminatoria ex art. 292 CP quale misura volta a rafforzare l'obbligo di una parte di sottoporsi ad una determinata prova costituisce di per sé, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG. Dato che quest'ultima norma esige un pregiudizio di carattere giuridico, e non semplicemente fattuale, questa condizione posta all'art. 44 LPamm è senz'altro soddisfatta, senza che sia necessario approfondire la questione a sapere se basterebbe, per soddisfare i requisiti posti dall'art. 44 LPamm, anche un pregiudizio meramente fattuale (v. Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad

art. 44 LPamm pag. 237).

4.6 È pertanto in seguito ad un'applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale che la Sezione enti locali ha rifiutato di esaminare nel merito le censure sollevate dal ricorrente contro la decisione 10 luglio 2003 della Commissione tutoria, commettendo in questo modo un diniego formale di giustizia. Limitatamente a questa censura, il ricorso di diritto pubblico deve essere accolto.

5.

Il ricorrente scorge poi arbitrio nella decisione della Sezione degli enti locali, con la quale gli è stata negata l'assistenza giudiziaria per mancanza, sin dall'inizio, di parvenza di esito favorevole.

5.1 Seppur trattasi anche qui di decisione incidentale, è prassi del Tribunale federale di riconoscere al rifiuto dell'assistenza giudiziaria il carattere di decisione atta a causare pregiudizio irreparabile, per cui il gravame sarebbe, dal punto di vista dell'art. 87 cpv. 2 OG (supra, consid. 2.1), ricevibile. Notoriamente, il ricorso di diritto pubblico è tuttavia ammissibile unicamente contro decisioni cantonali di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG). Si pone ora la questione a sapere se il ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte dell'autorità di vigilanza sulle tutele sia ricevibile anche in quest'ultima ottica. Il ricorrente non si è chinato sulla questione, ma ha sollevato la censura in uno con quella contro la decisione sull'assunzione delle prove.

5.2 Dal 30 luglio 2002, la concessione dell'assistenza giudiziaria in Ticino è retta, per tutte le materie, dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (in seguito Lag; v. art. 1). Le contrastanti norme delle singole leggi precedentemente applicabili, nel caso di specie l'art. 30 LPamm in virtù del rinvio all'art. 21 LTut, sono state contemporaneamente abrogate (v. nota 4 ad art. 30 LPamm). Ora, la Lag prevede espressamente che contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria è proponibile il ricorso (art. 35 cpv. 1 Lag) all'autorità di seconda istanza (art. 35 cpv. 4 Lag), nel presente caso la Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 LTut). Qualche dubbio potrebbe invero scaturire dall'ambiguo testo dell'art. 35 cpv. 3 Lag. Ma non risulta che quest'ultima norma abbia impedito alla Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino di trattare nel merito gravami inoltrati contro il diniego dell'assistenza giudiziaria da parte dell'autorità di vigilanza sulle tutele (v., al contrario, sentenza 3 ottobre 2003 in re F.A., inc. 11.2002.125, consid. 3a; 29 luglio 2003 in re M.L., inc. 11.2003.92, p. 3); in ogni caso, non è ciò che pretende il ricorrente.

Essendo pertanto dato, contro l'impugnata decisione di rifiuto dell'assistenza giudiziaria, un rimedio di diritto cantonale, il qui proposto ricorso di diritto pubblico si rivela inammissibile.

6.

Ne discende che il ricorso deve essere accolto, nella misura in cui si rivela ammissibile. Inammissibile è il ricorso con riferimento alla censura relativa alla mancata concessione dell'assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio. Si giustifica allora di porre a carico del ricorrente una tassa di giustizia ridotta. Non è possibile, per contro, chiamare il Cantone Ticino a sopportare il rimanente scoperto della tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG). L'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria per la sede federale inoltrata dal ricorrente deve pure essere respinta almeno nella misura in cui le conclusioni da lui proposte erano sin dall'inizio manifestamente destinate ad avere esito sfavorevole (art. 152 cpv. 1 OG), ovvero - di nuovo - con riferimento all'assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio; per il rimanente, la medesima istanza diviene priva d'oggetto in ragione della soccombenza del Cantone Ticino. Quest'ultimo deve essere chiamato a versare al ricorrente un'indennità per ripetibili ridotta: per le ripetibili non vi è, infatti, una norma corrispondente all'art. 156 cpv. 2 OG testé citato. Né si può dire che il Cantone Ticino abbia appoggiato le conclusioni del ricorrente o si sia almeno rimesso al giudizio del Tribunale federale: non basta, a tal fine, non rispondere del tutto all'invito a presentare una risposta.

Il Tribunale federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e le cifre 1 e 4 del dispositivo della decisione impugnata sono annullate.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.

3.

La tassa di giustizia (ridotta) di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente. Il Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- per ripetibili (ridotte) della sede federale.

4.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali.

Losanna, 10 maggio 2005

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: